



COMUNE DI NAPOLI
Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 234 del 07/04/2021

OGGETTO: Proroga fino al 8/5/2021 del dispositivo di traffico istituito con le OO.DD. n° 152 del 26/2/2021 e n° 155 del 2/3/2021 avente per oggetto “Istituzione, fino al 31/3/2021, in via Galileo Ferraris, tratto compreso tra l’intersezione con via Brin e la fermata ANM posta di fronte al civico n° 49, di un particolare dispositivo di traffico per lavori”.

IL DIRIGENTE

Premesso che, al fine di consentire al Servizio Pianificazione Strategica e PUMS l’esecuzione dei lavori di riqualificazione stradale del tratto di via Galileo Ferraris compreso tra l’intersezione con via Brin e il varco di immissione/uscita Autostrade, con le OO.DD. n° 152 del 26/2/2021 e n° 155 del 2/3/2021, veniva istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo valido fino al 31/3/2021 nel tratto di strada di via G. Ferraris compreso tra l’intersezione con via Brin e la fermata ANM posta di fronte al civico n° 49.

Visto che, con nota PG/2021/285647 del 7/4/2021, la D.L., nel comunicare che per problematiche di natura tecnica non era stato possibile terminare i lavori entro la data del 31/3/2021, chiedeva una proroga fino al 8/5/2021 del dispositivo di traffico temporaneo istituito con le Ordinanze Dirigenziali richiamate in premessa.

Considerate le motivazioni addotte e la necessità dei lavori a farsi, al fine che gli stessi vengano eseguiti regolarmente ed in sicurezza, si ritiene di accogliere la richiesta avanzata.

Lette:

- le OO. DD. n° 152 del 26/2/2021 e n° 155 del 2/3/2021;
- la nota PG/2021/285647 del 7/4/2021.

Letti i Decreti Legislativi del 30/04/1992 n. 285 e 267/2000 e successive integrazioni,

ORDINA

Prorogare, fino al 8/5/2021, il dispositivo di traffico temporaneo istituito con le OO.DD. n° 152 del 26/2/2021 e n° 155 del 2/3/2021 avente per oggetto “Istituzione, fino al 31/3/2021, in via G. Ferraris, tratto compreso tra l’intersezione con via Brin e la fermata ANM posta di fronte al civico n° 49, di un particolare dispositivo di traffico per lavori”.

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

È a carico del Direttore dei Lavori: *la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell’avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell’inizio dei lavori; la verifica dell’avvenuto ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell’eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.*

L’impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio, nonché della sua manutenzione durante tutta la durata di vigore della presente ordinanza ed al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell’intervento.

Il **Servizio Autonomo di Polizia Locale** è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell’art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente

Ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.